

PREMESSA

L'albo dei fornitori di beni e di servizi del Consiglio superiore della magistratura è un elenco di imprese selezionate che, per affidabilità nel mercato, livello di attrezzature, numero e professionalità dei dipendenti, potenzialità economico-organizzativa e qualità dei beni o dei servizi prodotti, appaiono in grado di soddisfare con continuità, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, le sue varie esigenze .

1. - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

L'iscrizione all'Albo dei fornitori di beni e servizi del Consiglio superiore della magistratura può essere richiesta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale.

I requisiti di ordine generale sono:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- c) iscrizione al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
- d) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- e) assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10, legge 31 maggio 1965, n. 575;
- f) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) assenza nell'esercizio della propria attività professionale, di errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
- i) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica.

I requisiti di ordine speciale per le forniture sono:

- a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati

dall'acquirente; quando ciò non sia possibile è sufficiente una semplice dichiarazione dell'impresa;

- b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
- c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- d) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualità, riconosciuti competenti, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
- e) idonee dichiarazioni bancarie;
- f) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa dell'ultimo triennio;
- g) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture realizzate negli ultimi tre esercizi.

I requisiti di ordine speciale per i servizi sono:

- a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dalla stessa impresa;
- b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, all'impresa e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti dell'impresa ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;
- f) idonee dichiarazioni bancarie;
- g) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa dell'ultimo triennio;
- h) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi realizzati negli ultimi tre esercizi.

Non sono accettate domande di iscrizione da parte di società di fatto e di rappresentanti di commercio, agenti, commissionari.

2. - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo, da compilare a macchina o in stampatello in ogni sua parte, specificando le categorie per le quali l'iscrizione è richiesta, nel rispetto di tutte le indicazioni contenute nelle presenti istruzioni.

La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e recare il timbro dell'impresa.

Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo postale:

Consiglio Superiore della Magistratura
Ufficio economato
Piazza dell'Indipendenza, n. 6
00185 - ROMA

Ai fini dell'attribuzione della data di presentazione dell'istanza relativa ad una nuova iscrizione, faranno fede le date:

- del timbro di partenza apposto dall'Amministrazione postale;
- di ricezione del telefax;
- della consegna a mano della richiesta stessa.

3. - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Il modulo d'iscrizione compilato deve essere corredato dalla seguente documentazione secondo le specificazioni di seguito indicate:

- a) certificato rilasciato dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato, ovvero dai registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa, in data non anteriore a sei mesi. Le società cooperative ed i consorzi di cooperative dovranno produrre anche la certificazione prevista dalle norme vigenti. L'iscrizione alla Camera di Commercio deve essere comprensiva della dichiarazione di vigenza dell'impresa, cioè della dichiarazione che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività e che non esistono procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e altre situazioni equivalenti; diversamente, la dichiarazione di vigenza deve essere allegata separatamente e in corso di validità.
- b) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi;
- c) certificato dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi, rilasciato dalla Procura della Repubblica;

N.B. Nel caso in cui il casellario giudiziale e/o i carichi pendenti indicassero degli addebiti è preferibile, nell'interesse stesso della ditta, produrre la documentazione in originale o copia autenticata, in deroga a quanto disposto in termini di autocertificazione. E' necessario inoltre allegare una breve memoria con la descrizione dei fatti all'origine dei procedimenti giudiziari, corredata da eventuale documentazione di supporto (sentenze, ricorsi, oblazioni, atti di citazione, ecc.), che consenta all'Amministrazione una valutazione dei reati contestati e la loro rilevanza ai fini della moralità professionale.

Il C.s.m. si riserva comunque la facoltà di acquisire ulteriori elementi di valutazione direttamente presso gli Uffici giudiziari.

- d) certificato di cittadinanza;
- e) certificato di residenza;
- f) certificato di stato di famiglia;
- g) relazione sintetica sull'attività dell'impresa contenente le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti di ordine speciale.

I requisiti di cui al § 1, 2° cpv, lettere f), g), h) ed i) possono essere dimostrati mediante autodichiarazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La documentazione sopra alle lettere a), b), c), d), e) ed f) può essere acquisita dal C.s.m. mediante autodichiarazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, redatta con il modulo allegato, disponibile presso l'Ufficio economato, fatto salvo il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA che deve essere depositato e

contenere la “dicitura antimafia”, ai sensi dell’art. 9, d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Le dichiarazioni relative alla CCIAA e alla vigenza è sufficiente che siano rese da uno solo dei rappresentanti legali. La parte dello schema relativa ai documenti personali va riferita a ciascuno dei soggetti interessati. E’ comunque facoltà del richiedente di presentare i documenti in originale o copia.

La relazione di cui alla lettera g) deve essere firmata dal legale rappresentante, utilizzando obbligatoriamente anche il prospetto allegato al modulo.

La documentazione di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) deve essere presentata con riferimento ai seguenti soggetti:

- 1) ai titolari delle imprese individuali;
- 2) a tutti i soci quando trattasi di società di persone; a tutti i soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- 3) a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza nelle società a responsabilità limitata, nelle società per azioni, nelle società in accomandita per azioni, nelle società cooperative e consortili;
- 4) a tutti coloro che legalmente operano in nome e/o per conto delle imprese di cui sopra; ai procuratori speciali espressamente indicati o designati, allegando copia del verbale di conferimento dei poteri di procura.

Per le imprese dell’Unione Europea, i cittadini comunitari e gli extracomunitari residenti valgono le medesime indicazioni disposte per le imprese ed i cittadini italiani, con obbligo però di predisporre la traduzione in italiano di eventuali documenti in lingua straniera.

Qualora la legislazione dello Stato straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti tra quelli sopra indicati ovvero se i medesimi non contengano tutti i dati richiesti, i documenti possono essere sostituiti da dichiarazione resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa ovvero innanzi ad un notaio o ad un pubblico ufficiale che siano autorizzati a riceverle e ad attestarne l’autenticità in base alla legislazione dello Stato straniero.

Nel caso in cui l’impresa sia in possesso di certificazioni di qualità, deve dichiararlo nel modulo da allegare alla relazione; in alternativa, è tenuta ad allegare copia delle certificazioni rilasciate.

4. - CATEGORIE MERCEOLOGICHE E CLASSI DI IMPORTO

L’iscrizione viene effettuata per categorie e sottocategorie merceologiche e classi di importo di cui all’elenco dell’allegato 1.

L’indicazione delle categorie merceologiche e delle classi di importo va operata con riferimento esclusivamente alla codificazione appositamente predisposta ed indicata nell’allegato 1). Esse devono essere riferite all’attività esercitata dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato dalla ditta richiedente. In caso contrario non si potrà dar corso alla richiesta di iscrizione alla categoria merceologica indicata. Si può procedere in qualsiasi momento all’aggiunta di una o più categorie mediante la trasmissione di copia del certificato della Camera di Commercio allegato alla richiesta da cui risulti l’inserimento delle nuove attività esercitate. L’iscrizione avrà comunque effetto dall’anno successivo.

L'elenco delle categorie merceologiche è articolato in categorie e sottocategorie; ogni categoria e sottocategoria è da intendere come voce a sé stante; non esistono pertanto categorie che ne ricomprendono altre.

La classe di importo deve esprimere la capacità produttiva, economica, tecnica e finanziaria della ditta. Pertanto dovrà essere espressione del fatturato annuo, e più precisamente indicare l'ammontare delle vendite e dei servizi effettuabili in un anno. L'indicazione della classe di importo è in ogni caso obbligatoria per tutte le categorie e sottocategorie merceologiche. L'eventuale variazione delle classi di importo dichiarate potrà avvenire tramite semplice comunicazione.

5. - ESAME DELLE DOMANDE E ISCRIZIONE ALL'ALBO

Le domande saranno esaminate dal Comitato di Presidenza, che si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti e degli elementi dichiarati direttamente o indirettamente, anche avvalendosi degli organi di polizia tributaria e degli altri organi della Pubblica Amministrazione e di richiedere copia autentica del bilancio, dell'atto costitutivo e dello statuto omologati dal Tribunale competente, e di ogni documento necessario alla valutazione comparativa dei richiedenti l'iscrizione.

Le domande pervenute entro il 31 dicembre di ciascun anno hanno effetto dal 1° febbraio successivo.

Per l'anno 2004, le domande possono pervenire entro il 10 settembre 2004 ed hanno effetto dal 20 ottobre 2004.

Una volta confermata dall'Ufficio economato, tramite lettera, l'iscrizione si intende effettiva. Essa conserva efficacia fino alla scadenza del terzo anno solare successivo a quello in cui è stata concessa e potrà essere rinnovata, di triennio in triennio, a condizione che l'impresa, entro il 30 novembre dell'anno in scadenza, presenti domanda di mantenimento della iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione medesima.

Alle domande di iscrizione validamente pervenute viene attribuita una numerazione progressiva su base cronologica.

Nel procedere agli inviti, saranno osservati criteri che garantiscano la rotazione e la concorrenza tra le ditte iscritte all'Albo nell'ambito di ciascuna categoria merceologica, fermi restando eventuali correttivi per i casi in cui dovesse prevalere, nell'interesse del C.s.m., il ricorso a prestazioni di qualità professionale speciale o basate su particolari requisiti. L'invito a partecipare alle gare potrà essere rivolto anche a soggetti non iscritti.

Si applicano in ogni caso le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura, copia del quale è a disposizione presso l'Ufficio economato del C.s.m.

Si è cancellati dall'Albo, oltre che su richiesta dell'impresa, nei seguenti casi:

- 1) perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti di ordine generale (lettere a/i dei requisiti generali);
- 2) mancata risposta, nonostante sollecito, all'invito ad ottemperare alla revisione;
- 3) gravi inadempienze, negligenza o malafede nelle prestazioni;

- 4) tre richiami scritti per inadempienze parziali;
- 5) mancata comunicazione entro 30 giorni delle eventuali variazioni intervenute in merito ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati;
- 6) mancata regolarizzazione dell'iscrizione;
- 7) ripetuta mancanza di risposta agli inviti di partecipazione alle gare.

L'atto di cancellazione è comunicato all'interessato.

Una nuova iscrizione potrà essere richiesta soltanto trascorsi due anni dalla data di cancellazione.

6. - VARIAZIONI E VERIFICHE

I soggetti iscritti all'Albo dei fornitori del C.s.m. sono tenuti a dare immediata comunicazione e a trasmettere tempestivamente all'Amministrazione i documenti concernenti qualunque variazione intervenuta in merito ai requisiti, agli stati ed alle notizie dichiarati, entro trenta giorni dal verificarsi della medesima.

Il C.s.m. si riserva di richiedere in qualsiasi momento ai soggetti iscritti all'Albo di documentare la permanenza dei necessari requisiti e di procedere in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio per appurare la veridicità di quanto contenuto nelle autodichiarazioni, avvalendosi dei rapporti di collaborazione con gli uffici pubblici deputati a rilasciare le corrispondenti certificazioni.

7 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati relativi all'Impresa e i dati personali saranno utilizzati da questa Amministrazione per la gestione dell'iscrizione ed ai fini di ogni diritto o facoltà spettanti all'amministrazione in ragione del rapporto contrattuale con l'impresa iscritta. Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, a termini di legge, consultati dai diretti interessati, modificati, integrati o cancellati (d.lgs n. 196 del 2003). Saranno altresì oggetto di periodiche ricognizioni, sempre a cura di questa Amministrazione. Responsabile del trattamento dei dati è il funzionario preposto all'ufficio economato, che provvede, sotto il profilo amministrativo, alla gestione dell'albo.